



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI “T A R I ”

*Aggiornamento normativo a:
L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)
e successive modifiche e integrazioni*



Premessa:

Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo Servizio Rifiuti (TARI).

Dal 1 Gennaio 2020 restano pertanto applicabili:

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) come disciplinata dal Regolamento approvato sulla base della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Art.1 commi da 739 a 783;
- **TARI (Tributo Servizio Rifiuti) come disciplinato dal presente Regolamento**



REGOLAMENTO TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto ed ambito di applicazione della TARI
- Art. 3 – Locali ed aree imponibili
- Art. 4 – Esclusioni ed esenzioni
- Art. 5 – Soggetti attivi e obbligazione tributaria
- Art. 6 – Soggetti passivi
- Art. 7 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 8 – Costi di gestione
- Art. 9 – Determinazione e articolazione della tariffa
- Art. 10 – Tariffa per le Utenze Domestiche
- Art. 11 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 12 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche
- Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 – Scuole statali
- Art. 15 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 17 – Riduzioni per il recupero
- Art. 18 – Tributo provinciale
- Art. 19 – Modalità dei versamenti della tassa sui rifiuti
- Art. 20 – Periodo di applicazione del tributo
- Art. 21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 22 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 23 – Obbligo di dichiarazione TARI
- Art. 24 – Verifiche e accertamenti
- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 – Riscossione coattiva
- Art. 27 – Attività di recupero
- Art. 28 – Rimborsi
- Art. 29 – Contenzioso
- Art. 30 – Somme di modesto ammontare
- Art. 31 – Clausola di adeguamento
- Art. 32 – Norme di rinvio
- Art. 33 – Disposizioni transitorie
- Art. 34 – Entrata in vigore e abrogazioni



Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi da 638 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27.12.2013).
3. Il tributo, istituito a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è annualmente determinato sulla base di un Piano Finanziario redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nel seguito si utilizza la denominazione "utenze domestiche" ed "utenze non domestiche" con esclusivo riferimento alla distinzione operata tra le due categorie nel D.P.R. n. 158 applicato ai fini della determinazione del tributo.

Art. 2 – Presupposto ed ambito di applicazione della TARI

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti e esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TARI tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le specificazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.
3. Sono oggetto di TARI anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La TARI è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'attivazione anche di uno solo dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua) è considerato requisito sufficiente per la presunzione dell'occupazione e/o la conduzione dei locali.

Art. 3 – Locali ed aree imponibili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e, come tali, assoggettate alla tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti superfici:



- a) tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno 3 lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alla disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile come scale – ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini ed i posti macchina, occupati in via esclusiva;
 - c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - d) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - e) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale a magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o comunque all'esercizio di una qualsiasi altra attività economica;
 - f) per le stazioni di servizio carburanti, sono soggettate a tariffa le sole superfici coperte da tettoia destinate allo stazionamento degli automezzi in fase di erogazione e tutti i locali ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, restando espressamente esclusa l'area di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno delle stazioni stesse;
 - g) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - h) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 2 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.
1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, per addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri.
 2. Dal 1 gennaio 2016, ai sensi del comma 647, art.1, Legge n.147/2013, la superficie imponibile ai fini TARI (rifiuti), relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata dall'Agenzia delle Entrate secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, come risultante dalla visura catastale.
 3. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri, con esclusione della superficie avente altezza minima inferiore a 1,50 metri.
 4. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.
 5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a



seconda che la frazione sia superiore o non superiore a 0,5.

Art. 4 – Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggette a tributo le superfici per le quali sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno ed in particolare:
 - a) fabbricati danneggiati, non agibili e /o in ristrutturazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione, fatto salvo il potere di verifica da parte del Comune. Per edifici in corso di ristrutturazione l'esenzione del tributo spetta per il periodo corrente dall'inizio alla fine dei lavori;
 - b) unità immobiliare a destinazione abitativa di cui si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" del bene e non di semplice mancato uso di fatto. Tali circostanze debbono essere indiate nella denuncia originaria o di variazione e devono rispondere ai criteri fissati al comma 5 del precedente art. 2;

2. Le aree e superfici scoperte ove si svolgono attività produttive sulle quali, per caratteristiche strutturali e per il tipo di attività, si formano esclusivamente rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa e non alla parte variabile. In linea generale, tali aree sono quelle destinate ad attività produttive rientranti nelle sole categorie 18, 19, 20 e 21 delle classi di attività prevista tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 come meglio specificato all'art. 13 del presente regolamento parte 4. Presupposto per l'esenzione di tali aree dall'assoggettamento alla parte variabile della tariffa è che non sia conferito alcun rifiuto al servizio pubblico da raccolta domiciliare.

3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati nonché tutte le superfici di seguito elencate:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi quali: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - c) le aree delle utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;



- e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso e le aree scoperte di relativa pertinenza, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - i) le aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti tossico nocivi, pericolosi e non pericolosi ma non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti;
 - j) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici;
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o stanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codici CER;
 - b) Comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.



Art. 5. Soggetti attivi e obbligazione tributaria

1. Il soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione e conduzione, da dichiarare con i modi ed i tempi di cui al successivo punto 7.
4. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio da parte del Comune o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione del contribuente subentrato.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la TARI (modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
7. Qualora la comunicazione scritta della variazione sia intervenuta oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento ed origini un aumento del tributo da corrispondere, l'effetto della variazione decorre comunque dalla data in cui si è verificato l'evento e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21.2 del presente regolamento per tardiva denuncia, per quanto non in contrasto con il comma 684 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147.
8. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui al punto precedente, il contribuente può opporre al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'ufficio anagrafe.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai punti precedenti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro



comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo gli eredi sono obbligati in solido.
3. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico agli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per le parti comuni condominiali di uso non esclusivo, fatte salve le specificazioni ed esclusioni del precedente art. 3 punto 1, comma b, la denuncia ed il tributo sono dovuti dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo;
5. Per gli alloggi affittati ammobiliati o per affitti di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un periodo inferiore a sei mesi nell'anno solare, la TARI è dovuta dal proprietario o usufruttuario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune, soggetto attivo del tributo, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
7. Nel caso di multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è soggetto passivo del tributo ed è pertanto obbligato alla presentazione della denuncia ed al pagamento del relativo tributo sia per locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.
9. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della TARI è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 7 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione e/o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,



oggetto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani recuperabili e non recuperabile sul territorio di Arcole:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 184, comma 3 D. Lgs. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio e la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore. Rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani le seguenti tipologie:
- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) I rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) I rifiuti da attività commerciali;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie
 - i) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 8 – Costi di gestione

1. La componente TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 9 – Determinazione e articolazione della tariffa

1. La tassa rifiuti comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica per superfici adibite di civile abitazione e di utenza non domestica per superfici di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
8. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

Art. 10 – Tariffa per le Utenze Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie rapportate al numero degli occupanti di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 – Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere



dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Il numero degli occupanti di un utenza domestica è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 19, con eventuale conguaglio nel caso di variazione successivamente intervenute.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza

Art. 12 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente



Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche in Comuni con più di 5000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:
 - 1 Musei, biblioteche, scuole
 - 2 Cinematografi e teatri
 - 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
 - 4 Campeggi distributori
 - 5 Stabilimenti balneari
 - 6 Esposizioni autosaloni
 - 7 Alberghi con ristorante
 - 8 Alberghi senza ristorante
 - 9 Case di cura e riposo
 - 10 Ospedali
 - 11 Uffici, agenzie, studi professionali.
 - 12 Banche ed istituti di credito
 - 13 Negozi beni durevoli
 - 14 Edicole, farmacie, tabaccai
 - 15 Negozi particolari
 - 16 Banchi di mercato beni durevoli
 - 17 Attività artigianali 1 –barbiere, estetica, parrucchiere
 - 18 Attività artigianali 2 – elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro
 - 19 Carrozzeria, autofficina
 - 20 Attività industriali con capannone di produzione
 - 21 Attività artigianali produzione specifica
 - 22 Ristoranti, trattorie
 - 23 Mense, birrerie, esercizi di somministrazione alimentari
 - 24 Bar, caffè, pasticcerie
 - 25 Supermercati, panifici
 - 26 Plurilicenze alimentari e miste
 - 27 Ortofrutta, pescherie, pizza taglio,
 - 28 Ipermercati
 - 29 Banchi di mercato generi alimentari
 - 30 Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nel suddetto prospetto viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT/ATECO relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. I BED & BREAKFAST vengono assegnati alla categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi senza ristorante (cat. 8).

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31.12.2007 (convertito dalla L. n. 31 del 28 febbraio 2008).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 15 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: in questi casi si applica una riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero: anche in questi casi si applica una riduzione del 30%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
4. La TARI per le utenze domestiche è ridotta nella sola parte variabile nel caso in cui le utenze attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio) utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del codice civile e delle disposizioni definite all'art. 8 c. 3 lett. b) del Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 19/02/2002 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/04/2010.

L'entità della riduzione è stabilita annualmente nella deliberazione di C.C. di approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe della componente TARI, ed è comunque non superiore al 20% della parte variabile della tariffa. Per usufruire di tale riduzione dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, all'Ufficio Protocollo del Comune l'apposito Modulo di dichiarazione per la pratica di compostaggio domestico con relativo schema di convenzione. La riduzione



avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della documentazione.

Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata da titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e quarto comma dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 17 – Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

1-bis La riduzione della tariffa applicabile alle utenze non domestiche in virtù del recupero attestato dalle stesse per parte dei rifiuti di loro produzione, non potrà riguardare la riduzione dei conferimenti per frazione PLASTICA, CARTA, VETRO, ACCIAIO ed ALLUMINIO dal momento che tale riduzione non consente all'Ente l'integrale copertura dei costi per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso al protocollo comunale. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

18 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.



Art. 19– Modalità dei versamenti del taxa sui rifiuti

1. Il tributo TARI è versato direttamente al Comune, mediante il pagamento unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24) il quale viene recapitato in forma precompilata da parte del comune o da ditta incaricata del servizio a tutti gli utenti in base ai parametri deliberati con il regolamento comunale IUC parte 4, componente TARI e con delibera del consiglio di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe della componente TARI per l'anno di competenza.
2. Il pagamento del tributo TARI è stato determinato in due rate di cui scadenze vengono determinate con delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente TARI.
3. L'importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
4. L'imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore ad un importo di €. 4,00 calcolato sull'importo annuale complessivo del tributo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 20 – Periodo di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nonché la variazione dei componenti dell'utenza, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art. 21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento



fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione delle rateizzazioni comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza e calcolata con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di sospensione della rata e sull'intero importo residuo dovuto. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al protocollo comunale, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione devono essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativa ai conti correnti bancari, postali, nonché l'estratto relativo ad ogni prodotto finanziario in possesso.
4. In caso di mancato pagamento di una rata di cui ai punti precedenti:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22– Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario è individuato dalla Giunta Comunale a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; esso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali o aree assoggettabili a tributo da parte di personale autorizzato dal Comune.

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare per iscritto ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di



solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni di quanto dichiarato che comportino una variazione nell'ammontare del tributo.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (TIA 1).
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (i dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni;
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (i dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni;
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini dei precedenti tributi eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione



della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24 – Verifiche e Accertamenti

1. Il Comune svolge l'attività necessaria al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e l'attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti alla legge. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - ❖ degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - ❖ del proprio personale dipendente;
 - ❖ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivando le ragioni dell'atto e indicando distintamente le somme dovute per il tributo TARI, il tributo provinciale, le relative sanzioni, eventuali interessi di mora, e le spese di notifica.



4. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi.
5. L'avviso di accertamento è da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive

Art. 25 – Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile (art. 1 comma 694 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
2. In caso di omessa o insufficiente presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo €. 50,00 (art. 1 comma 696 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (art. 1 comma 697 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. (art. 1 comma 699 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
5. Se l'immissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 a €. €.258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
6. Per tardivi, omessi e parziali versamenti d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1 comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) corrispondente ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 26 – Riscossione coattiva



1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero secondo le scelte successivamente fatte dall'ente.
2. Prima della riscossione coattiva di cui al comma precedente, il comune ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali rispetto al credito originario con le modalità indicati al precedente l'art. 15; tutte le spese dell'atto e del sollecito sono poste a carico del destinatario.

Art. 27 – Attività di recupero

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune, nei termini e con le modalità disposte dalla normativa vigente.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dell'imposta annua dovuta non supera euro 4,00.

Art. 28 – Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante richiesta in carta libera indirizzata all'ufficio tributi.
2. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui al comma precedente, di compensare l'imposta pagata in più e non dovuta con l'imposta ordinaria dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo stabilito dal presente Regolamento in euro 4,00.

Art. 29 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 30 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al



rimborso per somme inferiori a 4,00 euro per anno d'imposta.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni normative concernenti la TARI e ad essa comunque applicabili, tra le quali la L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Art. 33 – Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 34 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore 1° gennaio 2020.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i, è abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, e riguardante la TARES; a partire dal 1° gennaio 2014, pertanto, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.